



PROVINCIA DI LECCE

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

C. R. A822

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 2139 del 29/12/2021

OGGETTO: COLACEM S.P.A. IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CLINKER CON POTENZA SUPERIORE A 500 MG/GIORNO (COD. IPPC 3.1) SITO IN GALATINA.
RIESAME AIA EX ART. 29-OCTIES DEL D. LGS. N. 152/2006.

Il Dirigente

\Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 30 del 30/09/2020, con cui è stato attribuito all'avv. Antonio Arnò l'incarico di dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 334/17 del 17.12.2010;
- la Decisione 2013/163/UE del 26/03/2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L100 del 09/04/2013), con la quale la Commissione Europea ha reso note le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio, che interessano cementifici ed impianti di produzione di calce viva e di ossido di magnesio sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il Titolo III - bis "L'Autorizzazione Integrata Ambientale", della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D. Lgs. n. 46 del 04/03/2014 "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto interministeriale del 24/04/2008 recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18/02/2005 n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Richiamate:

- la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- il D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., alla Parte Seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'A.I.A. al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la D. G. R. n. 1388 del 19/09/2006 "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la L. R. 17/2007 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la L. R. n. 3/2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Rischio di incidenti rilevanti ed Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale";

Premesso che:

- il Dirigente dell'Ufficio Tutela Inquinamento Atmosferico IPPC-AIA del Servizio Ecologia della Regione Puglia con la Determinazione Dirigenziale n. 427 del 28/07/2009 rilasciò l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005, alla società Colacem S.p.A. di Gubbio (PG) per l'impianto di produzione clinker di cemento con potenzialità superiore a 500 tonnellate/giorno (codice attività IPPC 3.1) sito in Galatina (LE);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2105 del 17/10/2014 il Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce aggiornò l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla suddetta D. D. regionale n. 427 del 29/07/2009, prendendo atto di una modifica non sostanziale, comunicata dalla società, ai sensi dell'art. 29-nonies D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., con nota acquisita al prot. N. 43440 del 10/06/2014, consistente nella variazione dei quantitativi di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi recuperati nel ciclo produttivo del clinker, modificando la tabella del par. 7 (Rifiuti) dell'Allegato A alla citata Determinazione Dirigenziale n. 427 del 29/07/2009;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 1537 del 21/09/2015 e n. 58 del 27/01/2016 il Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia, aggiornò l'Autorizzazione Integrata Ambientale in relazione alle ulteriori modifiche, comunicate con note acquisite al prot. n. 9150 del 11/02/2015 e al prot. n. 29383 del 07/05/2015 e ritenute non sostanziali sulla base dell'art. 5, c. 1, lett. l-bis), del D. Lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. n. 648 del 05.04.2011 in quanto non interessanti alcuna fase del ciclo produttivo né alcuna variazione del quadro complessivo delle emissioni in atmosfera e della produzione di rifiuti, relative dell'adeguamento del sistema di gestione delle acque meteoriche al regolamento regionale n. 26 del 09/12/2013 e alle modalità di stoccaggio della materia prima silicato di ferro e dei rifiuti non pericolosi da recuperare della tipologia 13.1 (ceneri dalla combustione di carbone e lignite ...) dell'Allegato 1 suballegato 1 al D. M. 05.02.1998;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., all'art. 29-octies, dispone il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- la Commissione Europea ha reso note le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio con la pubblicazione della Decisione 2013/163/UE del 26/03/2013 (in G.U.C.E. n. L100 del 09/04/2013);
- la società Colacem S.p.A. presentò istanza di riesame A.I.A. con nota acquisita al prot. n. 50438 del 27/09/2016, ovvero sei mesi prima della scadenza dell'Autorizzazione;+
- lo scrivente Servizio avviò l'iter istruttorio per il riesame dell'A.I.A. convocando, con nota prot. n. 58358 del 24/10/2016, la Conferenza dei Servizi ex art. 29 - octies, c. 3, lett. a), del D. Lgs. n. 152/2006;
- **tale iter si concluse con la Determinazione Dirigenziale n. 282 del 26/02/2018** di rinnovo e riesame ex art. 29-octies del d. Lgs. N. 152/2006 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto in oggetto, la quale, ai sensi dell'art. 29-quater, c. 11, del D. Lgs. n° 152/2006, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni di cui all'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del decreto, ovvero:

- a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n° 152/2006;
- b) l'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. e dell'art. 14, primo comma, del R. R. n. 26/2013;
- c) l'autorizzazione allo smaltimento e recupero di rifiuti ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006;

con validità, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 9, di dodici anni e soggetta a rinnovo/ riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06;

- **con il suddetto provvedimento venne approvata la modifica** impiantistica proposta dalla società in recepimento delle conclusioni sulle BAT applicabili all'installazione (BAT conclusive della Decisione europea 2013/163/UE del 26/03/2013), da attuare entro i termini ivi fissati, consistente nella implementazione del sistema di filtrazione a servizio del camino E6 (torre di preriscaldamento – camera di calcinazione – forno) con aggiunta di un ulteriore stadio di cicloni (N. 2 cicloni in parallelo) in testa alla torre di preriscaldamento e con l'aggiunta di un filtro a maniche di tessuto a valle dell'elettrofiltro, nonché disposte ulteriori modifiche all'impianto e al processo, secondo le richieste emerse in sede di Conferenza dei Servizi relativamente a:
 1. **copertura dell'area di deposito del combustibile** (carbonile);
 2. **installazione di un portale radiometrico** in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. n. 230/1995, per la misurazione della radioattività su tutti i materiali utilizzati come materie prime;
 3. **installazione al camino E6 di un sistema di campionamento in continuo** di microinquinanti organici (IPA, diossine, furani, PCB) di lungo termine (fino a 30 giorni consecutivi) in accordo con quanto previsto dalla Technical Specification UNI CEN/TS 1948-5;
- **con la suddetta D. D. 282/2018**, venne prescritto, inoltre, che alla Società di presentare ad ARPA Puglia, entro sei mesi dall'autorizzazione, un nuovo studio modellistico di ricaduta delle emissioni sia diffuse che convogliate, ridefinendo i punti di massima concentrazione e quelli di massima ricaduta degli inquinanti, al fine di posizionare la rete deposimetrica, o una eventuale centralina fissa di monitoraggio della qualità dell'aria da integrare nella rete regionale gestita da ARPA Puglia;
- **con la Determinazione Dirigenziale n. 547 del 05/04/2019**, lo scrivente Servizio modificò e integrò la Determinazione Dirigenziale n. 282 del 26/02/2018, approvando alcune modifiche impiantistiche ai sensi dell'art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006, come il capannone di stoccaggio del carbonile e l'installazione della centralina di monitoraggio dell'aria, oltre al Piano di Monitoraggio e Controllo revisionato, e autorizzò la società, ai sensi del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013, allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture e dei piazzali e delle acque di raffreddamento negli strati superficiali del sottosuolo mediante 5 punti scarico in trincee drenanti,
- **con la Determinazione Dirigenziale n. 462 del 20/04/2020**, lo scrivente Servizio modificò, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n° 152/2006, l'Allegato 1 REV – Piano di Monitoraggio e Controllo, approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 547 del 05.04.2019, fissando quale **nuovo valore limite di emissione di NH3 ai camini E6 ed E20, il valore di 50 mg/Nm3 come valore medio giornaliero**;
- **con la Determinazione Dirigenziale n. 379 del 12/03/2021** lo scrivente Servizio aggiornò la Determinazione Dirigenziale n. 282 del 26/02/2018 di rinnovo e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, autorizzando le modifiche impiantistiche di adeguamento dei sistemi di captazione e di trattamento delle acque meteoriche incidenti sui piazzali, il successivo riutilizzo dopo il trattamento di depurazione, e lo scarico della parte eccedente negli strati superficiali del sottosuolo, ai sensi dell'art. 113 del D. L.vo n. 152/2006 e dell'art. 14, c. 1 del R. R. n. 26/2013, a seguito di istanza presentata dal Gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

Premesso, inoltre, che:

- I Comuni di Galatina e Soleto hanno impugnato le D.D. n. 282/2018 e D.D. n. 547/2019 con ricorso al TAR Puglia -Sez. Di Lecce R.G. n. 493/2018 e 590/2018, successivamente integrati con motivi aggiunti e con atti di intervento;
- nell'ambito del suddetto giudizio è stata disposta C.T. d'ufficio nota alla Provincia di Lecce a seguito della trasmissione dall'Ufficio Avvocatura della Provincia di Lecce;
- **la società Colacem S.p.a. con nota del 26.03.2021, acquisita al prot. n. 17731 del 30.03.2021, ha chiesto il riesame complessivo dell'A.I.A.** con valenza di rinnovo, proponendo un progetto di modifiche impiantistiche corredato da una Valutazione di Impatto Sanitario, al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali dello stabilimento;
- la società ha specificato nell'istanza che intende realizzare le modifiche impiantistiche e che ha svolto la VIS, pur non essendovi un obbligo di legge, per aggiornare l'impianto sulla base dei confronti intercorsi con gli enti successivamente all'A.I.A. D. D. n. 282 del 26.02.2018, comprese le motivazioni che hanno portato il Comune di Galatina e il Comune di Soleto a ricorrere al TAR per l'annullamento della suddetta autorizzazione;
- **lo scrivente Servizio ha convocato il giorno 4 giugno 2021**, in modalità di videoconferenza, la prima seduta della Conferenza dei Servizi per valutare la proposta di riesame AIA ex art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006;
- il Dirigente del Servizio Ambiente, in qualità di Presidente della C. d. S., in apertura dei lavori, evidenzia la complessità del procedimento con riferimento alla valutazione dei diversi interessi coinvolti. In particolare, a fronte dell'interesse del privato proponente di ottenere il provvedimento positivo di riesame dell'A.I.A., il Presidente valorizza, in considerazione dei rilievi mossi dai C.T. del TAR (C.T. inviata dal Servizio Avvocatura al fine di eventuali valutazioni in relazione al ricorso prodotto dai Comuni), l'interesse pubblico all'ottenimento di valori limite di emissione più bassi rispetto alle D. D. n. 282 del 26.02.2018 e D. D. n. 547 del 05.04.2019 oggetto di impugnativa) a tutela della salute delle popolazioni vicine al territorio su cui insiste l'impianto - interesse alla salvaguardia della salute di cui risultano portatrici le diverse associazioni che partecipano al procedimento di riesame. In considerazione di quanto premesso, il Presidente chiarisce sin da subito che il procedimento è stato avviato su iniziativa di parte e che lo stesso proponente intende avviare un percorso, pur non condividendo le osservazioni della C. T., di adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie anche dal punto di vista delle emissioni. Conseguentemente, tenuto conto del generale obbligo a provvedere della Pubblica Amministrazione, lo scrivente Servizio provvederà al rilascio del provvedimento di riesame solo se, a seguito del preventivo parere dei vari organi competenti, dei Comuni interessati e tenuto conto delle osservazioni prodotte dalle associazioni, il progetto terrà conto dei seguenti elementi:
 - avvio della VIS di parte pubblica con la partecipazione attiva dei competenti organi ASL e ARPA, nonché dei C. T. dei Comuni e di un rappresentante delle associazioni in qualità di stakeholders (sia i consulenti dei Comuni che il rappresentante delle associazioni);
 - avvicinamento ai limiti di emissione, nelle more della VIS, a valori più restrittivi sempre più vicini alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute umana;
 - adeguamento ai valori che risulteranno dalla VIS solo se più favorevole per l'ambiente;
 - adeguamento della gestione dei rifiuti alle procedure end of waste;
- **in considerazione di quanto evidenziato dal Presidente**, gli enti all'unanimità, con l'apporto costruttivo delle associazioni, hanno constatato che la proposta progettuale aveva accolto solo parzialmente le richieste di rimozione delle criticità segnalate dai consulenti del tribunale amministrativo;
- **le criticità riportate nella relazione della Consulenza Tecnica** conferita al TAR nel 2020 si possono riassumere nei seguenti punti:
 1. alcuni valori limite (in particolare per i parametri SO_x, NO_x e C.O.T.) devono essere abbassati, poiché vengono utilizzati dei rifiuti, non è sufficiente rispettare le BAT conclusions dei cementifici;
 2. al camino E6 vanno installati ulteriori dispositivi per il monitoraggio in continuo degli inquinanti, quelli previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 per gli impianti di trattamento termico dei rifiuti: polveri, COT, HCl, HF, oltre a quelli già esistenti (SO₂, NH₃, CO);

3. la società deve indicare le modalità di trattamento di ogni singolo codice di rifiuto, che portano alla cessazione della qualifica di rifiuto, facendo riferimento alle linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 di cui alla Delibera SNPA n. 67/2020;
 4. la società deve indicare l'esatto quantitativo di ogni codice di rifiuto inserito in ogni lotto di cemento prodotto, atteso che la qualità delle emissioni si controlla meglio intervenendo a monte della produzione;
 5. la società deve effettuare in proprio le analisi di caratterizzazione sui rifiuti in ingresso su tutti i parametri previsti dalla normativa;
 6. è necessario effettuare una Valutazione di Impatto Sanitario conforme alle Linee Guida del Decreto del Ministero della Salute n. 126 del 31.05.2019, ad opera di soggetti di organi scientifici, sanitari e universitari;
- **la Conferenza dei Servizi ha ritenuto incompleto lo studio di VIS** prodotto dalla società, in quanto carente soprattutto nella fase centrale di assessment/appraisal in quanto a valutazione della relazione dose/risposta, alla valutazione dell'esposizione della popolazione e alla caratterizzazione del rischio;
 - **la Conferenza ha ritenuto che tale studio** dovesse essere riformulato e ampliato da un ente pubblico competente in materia, in collaborazione con gli altri enti pubblici, e con il contributo delle associazioni presenti sul territorio.;
 - **la Conferenza valutata la proposta progettuale come insufficiente**, ha ritenuto necessario che la società integrasse la documentazione presentata, ivi compresi l'abbassamento dei limiti di emissione e l'installazione, al camino di clinkerizzazione, di ulteriori sensori di rilevamento in continuo degli inquinanti, al fine di conseguire un miglioramento ambientale dell'attività di Colacem;
 - **a chiusura della prima seduta di Conferenza**, il Presidente fissa i seguenti punti per la prosecuzione dei lavori:
 1. la società deve affidare la redazione della VIS ad un ente pubblico, che collaborerà con gli enti competenti ARPA e ASL e con i consulenti tecnici dei Comuni di Soletto e Galatina, e accoglierà il contributo delle associazioni e degli stakeholders;
 2. la società dovrà implementare la proposta di modifica dell'impianto, abbassando i limiti di emissione fino a raggiungere quelli fissati dalla normativa per gli inceneritori;
 3. la società dovrà implementare lo SME con tutti i sensori previsti per l'incenerimento dei rifiuti.
 - **in riscontro a tali richieste, la società ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 33623 del 12.08.2021, il progetto di adeguamento aggiornato:** proponendo un abbassamento dei limiti di emissione, senza alcuna implementazione dei filtri di abbattimento, che porti ad un abbassamento sensibile delle emissioni nelle more dell'espletamento della VIS;
 - **la Conferenza dei Servizi, nella seconda seduta del 6 settembre 2021**, pur accogliendo favorevolmente lo sforzo della società di abbassare i limiti di emissione per COT e SOx, **ha ritenuto ancora inadeguata la proposta di modifica impiantistica** alle finalità del procedimento di riesame;
 - **ARPA ha riferito** che le valutazioni sono state sempre riferite all'assetto impiantistico così come autorizzato, che non prevede l'impiego di rifiuti come combustibile per la produzione di energia, come invece avviene nell'attività di coincenerimento, spesso associata ai cementifici (si veda art. 237-ter, lett. c) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i), ma come componente della miscela per la produzione del clinker; pertanto, le BAT di riferimento, per la formulazione

delle condizioni di autorizzazione, in termini anche di monitoraggio e controllo, restano quelle definite nel documento pubblicato sulla G.U. dell'U.E. (*Decisione della Commissione UE 2016/1032 del 26.03.2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) [...] per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio*);

- **in tale sede è stata ribadita la necessità della VIS** ad opera di un soggetto pubblico (*tenuto conto che la Regione Puglia con la D.G.R. n. 2281 del 21.12.2017 ha individuato l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale quali soggetti competenti alla redazione della VIS*) ; tale studio, che dovrà accertare lo stato di salute correlato ai fattori ambientali dell'area interessata, sarà finanziato da Colacem, che procederà formalmente al conferimento dell'incarico; a tale soggetto si affiancheranno gli enti istituzionalmente preposti alla salvaguardia di ambiente e salute che sono ARPA e ASL, nonché i consulenti tecnici dei Comuni di Soleto e Galatina, oltre a un rappresentante delle associazioni;
- **il terzo punto**, ancora non riscontrato, era quello dell'adeguamento alla normativa end of waste, fornendo non solo le informazioni richieste su ciascuna tipologia di rifiuto utilizzato, ma predisponendo anche dei protocolli operativi e gestionali conformi alle linee guida SNPA n. 23/2020 (*relazione end of waste caso per caso sui rifiuti recuperati*);
- **pertanto, il dirigente, in ragione delle finalità di tutela della salute e dell'ambiente**, ha concesso un supplemento di tempo alla società affinché presentasse come uno studio di fattibilità sulla modifica impiantistica dei filtri per l'abbattimento delle emissioni di COT e di SOx, corredato da un cronoprogramma degli interventi, in base al quale saranno verificati con dei riscontri analitici i risultati ottenuti entro sei mesi;
- **la società, accogliendo le richieste della Conferenza dei Servizi, con la nota prot. 38543 del 23.09.2021, ha trasmesso:**
 1. lo studio di fattibilità delle modifiche impiantistiche, per la installazione di filtri idonei ad abbattere COT e SOx, ai fini di un ulteriore abbattimento dei limiti di emissione;
 2. la relazione e protocollo operativo sulle end of waste analizzando ogni singolo rifiuto caso per caso;
 3. le integrazioni degli elaborati tecnici richieste da ARPA (riferiti alla VIS) nel parere del 6.09.2021;
 4. la relazione sulla potenzialità termica dell'impianto;
- **la società, in sintesi, ha proposto le seguenti** modifiche impiantistiche:
 - a) **per quanto riguarda l'abbassamento dei valori limite di emissione:** la società ha proposto un abbassamento del valore limite di **SOx da 200 attuali a 130 mg/Nm3** senza prevedere alcun intervento specifico di implementazione dei filtri; ha proposto un abbassamento del limite di **COT da 80 a 60 mg/Nm3** come valore medio giornaliero, accompagnato da una implementazione del filtro a maniche di tessuto con insufflazione di carboni attivi micronizzati e recupero/ricircolo degli stessi sia nel filtro che nel processo di clinkerizzazione;

- b) **il progetto per la installazione** e il monitoraggio della efficacia di abbattimento del COT è stato programmato su un arco di 16 mesi;
- **il giorno del 29.09.2021 si è tenuta la terza Conferenza dei Servizi**; gli enti partecipanti **hanno espresso le seguenti valutazioni** su tale ultima proposta:
1. **la proposta progettuale presentata non sembra adeguata** alle richieste della conferenza, anche perché non vengono indicati gli obiettivi di concentrazione da raggiungere con gli interventi;
 2. **i limiti proposti dalla società** possono essere raggiunti facilmente anche senza interventi, nelle relazioni periodiche di autocontrollo vengono riportate concentrazioni ampiamente al di sotto di tali limiti (SO₂: 2-8 mg/Nm³; C.O.T.: 10 – 20 mg/Nm³);
 3. **il cronoprogramma proposto appare troppo lungo**;
 4. **l'installazione del filtro a carboni attivi presenta forti criticità** applicative attinenti all'alto rischio di esplosione/incendio dovuto alla co-presenza di polveri di carboni attivi e di campi elettrostatici ad elevata differenza di potenziale;
 5. **ARPA propone di impedire l'alimentazione al forno di materie prime aventi elevato contenuto di Sostanze Organiche Volatili; pertanto, è necessario definire un valore massimo di Sostanze Organiche Volatili nelle materie prime** oltre il quale il rifiuto o la materia prima in ingresso non possa essere accettato nell'impianto, tale valore sarà proposto dal gestore sulla base dei dati raccolti in un anno dalle analisi dei fornitori, tale valore sarà anche stabilito per i parametri cloro, fluoro, sostanze organiche clorate e metalli;
 6. **è necessario presentare un progetto di implementazione** di un sistema di gestione dell'efficienza energetica (ENEMS) e di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'impianto entro il 15.01.2022;
 7. **in merito all'attività di recupero rifiuti EoW "caso per caso"** le integrazioni riportate al paragrafo 6.3 della Relazione Tecnica si ritengono adeguate alle indicazioni delle Linee guida SNPA n. 23/2020;
 8. **nella dichiarazione di conformità** proposta deve essere aggiunta l'indicazione del quantitativo di rifiuto utilizzato in ciascun lotto di cemento prodotto (una tabella con ciascun codice EER di rifiuto utilizzato e con il relativo quantitativo);
 9. **per quanto attiene il monitoraggio dell'impatto acustico** prescritto nel P.M.C., si richiama alla necessità che nel reporting le misurazioni fonometriche dovranno contenere tutti i parametri acustici esaminati secondo le indicazioni del D. M. 16/03/1998;
 10. **con riferimento alla relazione integrativa della Valutazione di Impatto Sanitario** il gestore ha dato parziale riscontro alle richieste di chiarimenti formulate da ARPA;

11. **è necessario affidare la redazione della VIS a un soggetto pubblico** con la partecipazione di tutti gli enti pubblici competenti, altri soggetti come associazioni o consulenti potranno dare il loro contributo con le modalità previste dalla normativa;

– **il Presidente della C.d.S., sempre in ragione delle finalità cui è ispirato il procedimento,** consistenti nel miglioramento delle prestazioni ambientali a tutela della cittadinanza, attesa la carenza progettuale sopra indicata, **ritiene necessario disporre, in attesa degli esiti della VIS, il funzionamento dell'impianto per un anno alle condizioni espresse al punto successivo, in attesa di completare una sperimentazione sui materiali,** per giungere ad utilizzare quelli a basso tenore di Sostanze Organiche Volatili, che producano, di conseguenza livelli più bassi di C.O.T. nelle emissioni, tenuto conto che non si può prescindere dai valori minimi fissati dalle BAT e che si dovrà tendere a rispettare limiti sempre più bassi, fino a raggiungere quelli indicati dalla C.T.U.;

– **il Presidente,** alla luce dei dati storici del monitoraggio (*nel 2008 il monitoraggio in continuo con SME rilevava valori massimi di 40 mg/Nm3 come medie orarie di COT e valori massimi di 40 mg/Nm3 come medie orarie di SOx*) e del parere di ARPA, ritiene cautelativo fissare, per tutta la durata della sperimentazione, i seguenti valori medi giornalieri di concentrazione quali nuovi limiti di emissione per i parametri C.O.T. e SOx :

C.O.T. 50 mg/Nm3

SOx 50 mg/Nm3;

– **il Presidente della C.d.S., con riferimento alla questione della conformità** della localizzazione di tale impianto rispetto al Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali approvato con la D.G.R. n. 1023 del 19.05.2015, sollevata dall'associazione Italia Nostra, ha chiarito in sede di CdS che il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti non trova applicazione, trattandosi nel caso in esame non di un impianto che tratta rifiuti ma di un cementificio, che solo marginalmente recupera dei quantitativi di rifiuti non pericolosi, come previsto dalla normativa il recupero avviene presso attività diversa dalla gestione dei rifiuti;

– **la Colacem nella riunione del 29.09.2021 ha dichiarato che darà incarico all'Università di Bologna per la** redazione della VIS, con le modalità prescritte dalla conferenza;

– **alla luce delle conclusioni e delle decisioni assunte nella Conferenza dei Servizi lo scrivente Servizio ritiene di poter autorizzare la sperimentazione, con le seguenti prescrizioni:**

1. **il programma di sperimentazione** sull'impiego delle materie prime più idonee, a minore contenuto di inquinanti, **avrà durata di un anno;**

2. **la società effettuerà il controllo analitico** (mediante proprie analisi chimiche) del contenuto di inquinanti presente in ogni materia prima e rifiuto introdotto e il controllo analitico delle emissioni al camino relative ad ogni lotto di produzione con materie prime specifiche (annotando per ogni lotto i quantitativi dei vari componenti sia materie prime che rifiuti);
3. **le analisi sulle materie prime/rifiuti saranno effettuate per ogni lotto** di fornitura di tali materie;
4. **le analisi sulle emissioni (con campionamento discontinuo) saranno effettuate** per ogni lotto diverso di materie prime/rifiuti utilizzati e per ogni formulazione diversa (diverse percentuali) della carica immessa nel forno di clinkerizzazione (cioè ad ogni variazione dei quantitativi dei singoli componenti), o in caso di continuità dei prodotti utilizzati almeno una volta al mese;
5. **la società implementerà i dispositivi di monitoraggio in continuo SME presenti al camino E06 con il rilevamento dei parametri HCl e COT;**
6. **i parametri da analizzare al camino e i relativi limiti di emissione** sono quelli richiamati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, rev Provincia del 25/10/2021, nel quale, in particolare, sono previsti i nuovi limiti per i parametri SO_x, COT, NO_x:

<u>Camino E06</u>	COT	50 mg/Nm ³
--------------------------	-----	-----------------------

	SO _x	50 mg/Nm ³
--	-----------------	-----------------------

	NO _x	500 mg/Nm ³
--	-----------------	------------------------

<u>Camino E20</u>	COT	50 mg/Nm ³
--------------------------	-----	-----------------------

	SO _x	50 mg/Nm ³
--	-----------------	-----------------------

	NO _x	250 mg/Nm ³
--	-----------------	------------------------

7. **tutti i parametri, che vengono monitorati in continuo con lo SME, dovranno essere monitorati anche in modo discontinuo, con frequenza semestrale (polveri, NO_x, SO_x, CO, NH₃, HCl, COT) insieme al campionamento di metalli pesanti, diossine-furani, PCB e IPA;**
8. **i suddetti limiti di emissione sono validi sia per per il monitoraggio in continuo SME (in tal caso è il valore medio giornaliero) che per la misurazione discontinua (in tal caso è la media dei risultati dei tre campionamenti della durata di un'ora), così è anche per tutti gli altri parametri;**
9. **i suddetti limiti per COT e SO_x saranno ulteriormente ridotti all'esito della sperimentazione e della VIS qualora ciò fosse reso necessario da esigenze di protezione dell'ambiente e della salute umana;**

10. **all'esito della sperimentazione la società fornirà** a tutti gli enti una relazione dettagliata sull'andamento e sugli esiti della sperimentazione, riportando, per ogni formulazione di prodotto, i risultati dei monitoraggi eseguiti;
11. **in conseguenza della sperimentazione la società stilerà l'elenco dei rifiuti** da avviare al recupero come materia, eliminando quelli con elevato contenuto di Sostanze Organiche Volatili, di metalli pesanti, di diossine e furani, di PCB e di IPA;
12. **la società adotterà le modalità di gestione previste dal Sistema di Gestione Ambientale** certificato UNI EN ISO 14001:2015 (in particolare secondo l'istruzione operativa IO-GAL_13_02 per la verifica della conformità dei rifiuti);
13. **la società compilerà la dichiarazione di conformità per ogni lotto di cemento** prodotto, contenente una tabella riepilogativa di ciascun codice EER di rifiuto utilizzato e del corrispondente quantitativo;
14. **la società presenterà entro il 15.02.2022** un progetto di implementazione di un sistema di gestione dell'efficienza energetica (ENEMS) e di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche;
15. **la società provvederà con urgenza a incaricare un soggetto pubblico**, l'Università di Bologna, per la redazione della Valutazione di Impatto Sanitario, di concerto con ARESS, ASL, ARPA e con la consultazione dei consulenti dei Comuni di Galatina e di Soleto dott. Damiano Manigrassi e dott.ssa Cristina Mangia, e del rappresentante delle associazioni ambientaliste del territorio, dott. Sergio Mangia, in qualità di stakeholders (sia i consulenti dei Comuni che il rappresentante delle associazioni);
16. **all'esito della VIS sarà avviato un nuovo procedimento di riesame dell'A.I.A.**, ex art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, al fine di rilasciare una nuova autorizzazione, che terrà conto della situazione ambientale e sanitaria di tutta l'area interessata; valuterà la compatibilità dell'impianto con tale situazione, fissando i limiti di emissione con essa compatibili e ponendo la ulteriore prescrizione al gestore di rendere pubblici i dati rilevati al camino di emissione, mediante l'inserimento degli stessi su un portale informatico dedicato, al quale gli enti che ne faranno richiesta potranno accedere previo accreditamento;
17. **per quanto attiene la gestione e il recupero dei rifiuti non pericolosi** i quantitativi massimi totali da avviare a recupero sono pari 408.800 Mg/anno come indicato nella Relazione Tecnica rev. Settembre 2021, allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, con esclusione dei codici 010410, 010413, 100906, 100908, 010410, 010413, per i quali l'azienda ha dichiarato di rinunciare su richiesta dell'autorità competente. Sono, altresì, esclusi dall'attività di recupero dei rifiuti le ceneri contrassegnate con i codici 100115 e 100117 nel caso in cui provengano da coincenerimento di rifiuti, di CDR e di CSS. All'esito della sperimentazione, il suddetto elenco dei codici CER sarà oggetto di revisione;

18. per quanto attiene la gestione delle acque meteoriche si confermano nel presente atto le disposizioni già contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 379 del 20.04.2020;

- **La società Colacem S.p.a. con nota acquisita al prot. n. 49009 del 25.11.2021** ha comunicato la variazione del responsabile della gestione dell'impianto di Galatina, indicando come nuovo **Direttore di Stabilimento l'ing. Massimo Giaccari**, nato a Galatina il 23.07.1960;

Tutto ciò premesso,

- dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento;

DETERMINA

- **Rinnovare, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. N° 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale** di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 282 del 26/02/2018, già integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 547 del 05/04/2019 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 462 del 20/04/2020, alla società Colacem S.p.A., con sede legale in Gubbio e P. IVA 01157050541, per l'impianto di produzione clinker di cemento con potenzialità superiore a 500 tonnellate giorno (attività di cui al punto 3.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006) sito in Galatina, alla S. P. n. 33, per un periodo di validità di 12 anni, ai sensi dell'art. 29-octies c. 9;
- **l'Autorizzazione Integrata Ambientale** per l'impianto in oggetto, la quale, ai sensi dell'art. 29-quater, c. 11, del D. Lgs. n° 152/2006, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni di cui all'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del Decreto, ovvero:
 - *l'autorizzazione allo scarico su suolo del troppo pieno delle acque di raffreddamento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006;*
 - *l'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 14, primo comma, del R. R. n. 26/2013;*
 - *l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e ai sensi del Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011;*
 - *l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n° 152/2006;*
 - *l'autorizzazione al recupero di rifiuti ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006;*
- **si specifica che nel periodo di validità sopra indicato è inclusa la fase sperimentale di un anno**, che partirà da subito, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 1. **il programma di sperimentazione** sull'impiego delle materie prime più idonee, a minore contenuto di inquinanti, avrà durata di un anno;

2. **all'esito della sperimentazione e dello studio di VIS** saranno adottati eventuali provvedimenti correttivi;
3. **la società effettuerà il controllo analitico** (mediante proprie analisi chimiche) del contenuto di inquinanti presente in ogni materia prima e rifiuto introdotto e il controllo analitico delle emissioni al camino relative ad ogni lotto di produzione con materie prime specifiche (annotando per ogni lotto i quantitativi dei vari componenti sia materie prime che rifiuti);
4. **le analisi sulle materie prime/rifiuti** saranno effettuate per ogni lotto di fornitura di tali materie;
5. **le analisi sulle emissioni** (con campionamento discontinuo) saranno effettuate per ogni lotto diverso di materie prime/rifiuti utilizzati e per ogni formulazione diversa (diverse percentuali) della carica immessa nel forno di clinkerizzazione (cioè ad ogni variazione dei quantitativi dei singoli componenti), o in caso di continuità dei prodotti utilizzati almeno una volta al mese;
6. **la società implementerà** i dispositivi di monitoraggio in continuo SME presenti al camino E06 con il rilevamento dei parametri HCl e COT;
7. **i parametri da analizzare al camino e i relativi limiti di emissione sono quelli richiamati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, rev Provincia del 25/10/2021, nel quale, in particolare, sono previsti i nuovi limiti per i parametri SOx, COT, NOx:**

Camino E06	COT	50 mg/Nm ³
	SOx	50 mg/Nm ³
	NOx	500 mg/Nm ³

Camino E20	COT	50 mg/Nm ³
	SOx	50 mg/Nm ³
	NOx	250 mg/Nm ³

8. tutti i parametri, che vengono monitorati in continuo con lo SME, dovranno essere monitorati anche in modo discontinuo, con frequenza semestrale (polveri, NOx, SOx, CO, NH₃, HCl, COT) insieme al campionamento di metalli pesanti, diossine-furani, PCB e IPA;
9. **i suddetti limiti di emissione sono validi** sia per il monitoraggio in continuo SME (in tal caso è il valore medio giornaliero) che per la misurazione discontinua (in tal caso è la media

dei risultati dei tre campionamenti della durata di un'ora), così è anche per tutti gli altri parametri;

10. **i suddetti limiti per COT e SO_x saranno ulteriormente ridotti all'esito della sperimentazione e della VIS qualora ciò fosse reso necessario da esigenze di protezione dell'ambiente e della salute umana;**
11. **all'esito della sperimentazione la società fornirà** a tutti gli enti una relazione dettagliata sull'andamento e sugli esiti della sperimentazione, riportando, per ogni formulazione di prodotto, i risultati dei monitoraggi eseguiti;
12. **in conseguenza della sperimentazione la società stilerà l'elenco dei rifiuti** da avviare al recupero come materia, eliminando quelli con elevato contenuto di Sostanze Organiche Volatili, di metalli pesanti, di diossine e furani, di PCB e di IPA;
13. **la società adotterà le modalità di gestione previste dal Sistema di Gestione Ambientale** certificato UNI EN ISO 14001:2015 (in particolare secondo l'istruzione operativa IO-GAL_13_02 per la verifica della conformità dei rifiuti);
14. **la società compilerà la dichiarazione di conformità per ogni lotto di cemento** prodotto, contenente una tabella riepilogativa di ciascun codice EER di rifiuto utilizzato e del corrispondente quantitativo;
15. **la società presenterà entro il 15.02.2022** un progetto di implementazione di un sistema di gestione dell'efficienza energetica (ENEMS) e di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche;
16. **la società provvederà con urgenza a incaricare un soggetto pubblico**, l'Università di Bologna, per la redazione della Valutazione di Impatto Sanitario, di concerto con ARESS, ASL, ARPA e con la consultazione dei consulenti dei Comuni di Galatina e di Soleto dott. Damiano Manigrassi e dott.ssa Cristina Mangia, e del rappresentante delle associazioni ambientaliste del territorio, dott. Sergio Mangia, in qualità di stakeholders (sia i consulenti dei Comuni che il rappresentante delle associazioni);
17. all'esito della VIS sarà avviato d'ufficio un procedimento di riesame dell'AIA, laddove le risultanze della VIS medesima evidenzino elementi ulteriori, rispetto a quelli acquisiti nel corso del presente procedimento, tali da necessitare una ulteriore restrizione dei limiti di emissione;
18. **la società è autorizzata, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 14, primo comma, del R. D. n. 26/2013, allo scarico delle acque meteoriche** di dilavamento delle coperture e dei piazzali negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea drenante, come indicato nell'***Allegato n. 3 REV. 2021 – Planimetria degli scarichi idrici***;

19. **la società è autorizzata, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006**, allo scarico su suolo mediante trincea drenante del troppo pieno delle **acque di raffreddamento**, come indicato nell'**Allegato n. 3 REV. 2021 – Planimetria degli scarichi idrici**;
20. **per quanto attiene il trattamento delle acque meteoriche** incidenti sui piazzali, si autorizza l'esercizio dei sistemi di captazione e di trattamento, il successivo riutilizzo dopo la depurazione e lo scarico della parte eccedente negli strati superficiali del sottosuolo, già autorizzati con la D. D. n. 379 del 12.03.2021, come riportati negli allegati:
- All. 6.a.1 - Relazione Tecnica Acque Meteoriche - marzo 2021;*
- All. 6.a.2 - Planimetria trattamento e scarico delle acque meteoriche - marzo 2021;*
- All. 6.a.3 - Particolari costruttivi opere di progetto - marzo 2021;*
21. **nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato n. 1 – Piano di Monitoraggio e Controllo REV. Provincia del 25.10.2021)**, è riportata la frequenza semestrale per le analisi sulle acque meteoriche di prima pioggia e su quelle di seconda pioggia e una frequenza trimestrale sullo scarico sul suolo del troppo pieno delle acque di raffreddamento;
22. **le superfici scolanti** afferenti al sistema di raccolta delle acque meteoriche devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento (prima e seconda pioggia);
23. **le acque di prima pioggia** devono essere inviate a trattamento entro 48 ore al termine di ogni evento meteorico;
24. **per gli scarichi finali in trincea drenante**, sia delle acque di prima e di seconda pioggia per la quota parte eccedenti il riutilizzo, che delle acque di raffreddamento, devono essere rispettati **i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 4 dell'All. 5**, alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006, deve essere garantito, inoltre, il divieto di scarico al suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i. Il rispetto dei limiti deve essere verificato in corrispondenza dei pozzetti indicati come "pozzetti di ispezione" nella planimetria **All. 6.a.3 - Particolari costruttivi opere di progetto - marzo 2021;**
25. **i pozzetti di ispezione e di campionamento**, devono consentire il prelievo dell'acqua per caduta e devono essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
26. **siano effettuate verifiche periodiche**, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, alle condotte fognarie delle acque meteoriche, per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema di raccolta, e ai sistemi di trattamento per garantire il rispetto dei limiti di emissione;

27. **sia predisposto un sistema di contabilizzazione** sulla vasca di accumulo che consenta di misurare la quantità di acque destinate al riutilizzo; oltre all'uso irriguo, le acque dovranno essere destinate alla bagnatura dei piazzali al fine di consentire il contenimento delle polveri;
28. **la società è autorizzata, ai sensi del Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011, allo scarico delle acque reflue domestiche** negli strati superficiali del sottosuolo mediante 6 punti scarico in trincee drenanti, come indicato nell'***Allegato n. 3 REV.2021 - Planimetria degli scarichi idrici***;
29. **la società è autorizzata al recupero di rifiuti ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per i codici CER non pericolosi per i quantitativi massimi totali pari a 408.800 Mg/anno, come indicato nella Relazione Tecnica rev. Settembre 2021, allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale con esclusione dei codici 010410, 010413, 100906, 100908, 010410, 010413, per i quali l'azienda ha dichiarato di rinunciare su richiesta dell'autorità competente. Sono, altresì, esclusi dall'attività di recupero dei rifiuti le ceneri contrassegnate con i codici 100115 e 100117 nel caso in cui provengano da coincenerimento di rifiuti, di CDR e di CSS. All'esito della sperimentazione, il suddetto elenco dei codici CER sarà oggetto di revisione;**
30. **la società è tenuta, ad effettuare tutti i controlli analitici e le verifiche radiometriche** sui rifiuti indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo avvalendosi di professionisti iscritti all'ordine dei chimici e fisici. Gli esiti dovranno essere riportati nel documento di **Report annuale dei monitoraggi effettuati, da inviare agli enti competenti Provincia, ASL, ARPA e Comune, entro il 30 aprile dell'anno successivo;**
31. **la società è autorizzata alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006, nel rispetto dei limiti di emissione indicati nell'*Allegato Piano di Monitoraggio e Controllo - REV. Provincia del 25.10.2021*;**
32. **la società è tenuta ad effettuare tutti i controlli analitici e le verifiche sulle matrici ambientali indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo e nelle Planimetrie allegati avvalendosi di professionisti iscritti in appositi albi, al fine di garantire la qualità dei dati rilevati. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere riportati nel documento di Report annuale dei monitoraggi effettuati, da inviare agli enti competenti Provincia, ASL, ARPA e Comune, entro il 30 aprile dell'anno successivo;**
- **DARE ATTO** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, nonché di disposizioni emanate dall'autorità amministrativa, non espressamente richiamate nel presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006;

- **DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;
- **PUBBLICARE** il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questa Provincia;
- **NOTIFICARE** il presente provvedimento a:

COLACEM S.p.A	ds.galatina@pec.colacem.it
Comune di Galatina	protocollo@cert.comune.galatina.le.it
Comune di Soleto	protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia	dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
ARPA PUGLIA	dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
ASL LECCE	dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
Polizia Provinciale	poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri Lecce	sle41934@pec.carabinieri.it

N. B.: sono parti integranti del presente atto i seguenti allegati:

All. 1 – Relazione Tecnica REV. 2 settembre 2021

All. 1.1 – Piano di Monitoraggio e Controllo. Rev. Provincia del 25.10.2021.

All. 3 – Rev. 2021 – Planimetria scarichi idrici

All. 4.2 – Planimetria con individuazione dei reparti

All. 4.3 – Schema funzionale stoccaggio e trasporto carbone

All. 5 – Schema di processo costituenti

All. 5.1 – Planimetria con punti di emissione

All. 6.a.1 - Relazione Tecnica Acque Meteoriche - Marzo 2021

All. 6.a.2 - Planimetria impianto acque meteoriche - Marzo 2021

All. 6.a.3 - Particolari costruttivi - Marzo 2021

All. 6.b.3 - Planimetria impianti trattamento reflui civili - Marzo 2021

All. 11 – Planimetria aree deposito rifiuti recuperabili

All. 11 REV.– Planimetria posizione centralina e deposimetri

All. 13 REV. - Planimetria punti campionamento terreni.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

Firmato P. O.: dott. Salvatore Francioso

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Il Dirigente

Antonio Arno / INFOCERT SPA